



Città di
PONTE SAN PIETRO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/04/2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2022

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 06/07/2023

SOMMARIO

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **NORME PRELIMINARI**

- ARTICOLO 1. Oggetto
- ARTICOLO 2. Competenze
- ARTICOLO 3. Gestione, Vigilanza e Responsabilità
- ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico

CAPO II **DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA**

- ARTICOLO 6. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria
- ARTICOLO 7. Autopsie

CAPO III **FERETRI**

- ARTICOLO 8. Deposizione del cadavere nel feretro
- ARTICOLO 9. Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 10. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ARTICOLO 11. Fornitura gratuita di feretri
- ARTICOLO 12. Piastrina di riconoscimento

TITOLO II **SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

CAPO I **TRASPORTI FUNEBRI**

- ARTICOLO 13. Modalità di trasporto
- ARTICOLO 14. Trasporti funebri
- ARTICOLO 15. Trasporti gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 16. Orario e percorsi dei trasporti - funerali
- ARTICOLO 17. Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 18. Riti religiosi e civili
- ARTICOLO 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- ARTICOLO 20. Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- ARTICOLO 21. Trasporti all'estero o dall'estero
- ARTICOLO 22. Trasporto di ceneri e resti

TITOLO III **CIMITERI**

CAPO I **CIMITERO**

- ARTICOLO 23. Ubicazione
- ARTICOLO 24. Disposizioni generali - Vigilanza
- ARTICOLO 25. Reparti del cimitero civico
- ARTICOLO 26. Reparti speciali
- ARTICOLO 27. Ammissione nei cimiteri comunali
- ARTICOLO 28. Ammissione nel cimitero Locate
- ARTICOLO 29. Soggetti titolari del diritto di disporre dei cadaveri
- ARTICOLO 30. Ricevimento del cadavere presso il cimitero – Camera Mortuaria

CAPO II **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

- ARTICOLO 31. Disposizioni generali
- ARTICOLO 32. Piano regolatore cimiteriale

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- ARTICOLO 33. Inumazione
- ARTICOLO 34. Cippo e ornamento sepolture in campo ad inumazione e rotazione
- ARTICOLO 35. Tumulazione
- ARTICOLO 36. Deposito provvisorio

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- ARTICOLO 37. Esumazioni ordinarie
- ARTICOLO 38. Esumazioni straordinarie
- ARTICOLO 39. Estumulazioni ordinarie
- ARTICOLO 40. Estumulazioni straordinarie
- ARTICOLO 41. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- ARTICOLO 42. Raccolta delle ossa
- ARTICOLO 43. Oggetti da recuperare
- ARTICOLO 44. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

CAPO V **CREMAZIONE**

- ARTICOLO 45. Forno crematorio
- ARTICOLO 46. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- ARTICOLO 47. Urne cinerarie
- ARTICOLO 48. Dispersione e affidamento delle ceneri

CAPO VI **NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE**

- ARTICOLO 49. Orario
- ARTICOLO 50. Disciplina dell'ingresso
- ARTICOLO 51. Divieti speciali - sanzioni
- ARTICOLO 52. Riti funebri
- ARTICOLO 53. Reclami del pubblico

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

- ARTICOLO 54. Identificazione delle sepolture - ornamentazioni lapidi dei loculi
- ARTICOLO 55. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia
- ARTICOLO 56. Fiori e piante ornamentali
- ARTICOLO 57. Materiale ornamentale - caratteristiche dei monumenti e delle lapidi
- ARTICOLO 58. Obbligo di manutenzione
- ARTICOLO 59. Epigrafi

CAPO VIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- ARTICOLO 60. Servizi cimiteriali
- ARTICOLO 61. Gestione e direzione dei servizi cimiteriali
- ARTICOLO 62. Custodi seppellitori
- ARTICOLO 63. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

TITOLO IV **CONCESSIONI CIMITERIALI**

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- ARTICOLO 64. Sepolture in concessione
- ARTICOLO 65. Tombe di famiglia - Cauzione
- ARTICOLO 66. Durata della concessione
- ARTICOLO 67. Rinnovo della concessione
- ARTICOLO 68. Rotazione delle salme nelle tombe
- ARTICOLO 69. Diritto di sepolcro
- ARTICOLO 70. Opposizione al diritto di sepolcro
- ARTICOLO 71. Successione nella concessione
- ARTICOLO 72. Cenotafi e lapidi murarie - Caduti in guerra
- ARTICOLO 73. Limitazioni alla concessione
- ARTICOLO 74. Doveri generali dei concessionari

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

- ARTICOLO 75. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture
- ARTICOLO 76. Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie
- ARTICOLO 77. Criteri di assegnazione di tombe di famiglia
- ARTICOLO 78. Concessioni di loculi "in assegno"

ARTICOLO 79. Concessione di loculi per traslazione di salme

CAPO III

MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 80. Cause di cessazione della concessione

ARTICOLO 81. Rinuncia

ARTICOLO 82. Decadenza

ARTICOLO 83. Revoca

ARTICOLO 84. Estinzione

ARTICOLO 85. Decadenza per estinzione della famiglia

TITOLO V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 86. Imprese appaltatrici del Comune

ARTICOLO 87. Lavori per conto di privati - accesso al cimitero

ARTICOLO 88. Recinzione aree

ARTICOLO 89. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

ARTICOLO 90. Introduzione di materiali

ARTICOLO 91. Orari di lavoro

ARTICOLO 92. Vigilanza e collaudo delle opere

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 93. Funzioni - Licenza

ARTICOLO 94. Divieti

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

ARTICOLO 96. Tombe di interesse storico

ARTICOLO 97. Schedario dei defunti - Scadenario delle concessioni

ARTICOLO 98. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di cadavere da e per fuori Comune

ARTICOLO 99. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

ARTICOLO 100. Sanzioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 101. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

ARTICOLO 102. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

ARTICOLO 103 Cautele

ARTICOLO 104 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

ARTICOLO 105 Rinvio ad altre norme

ARTICOLO 106 Entrata in vigore

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I **NORME PRELIMINARI**

ARTICOLO 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934, al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990, alla Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, al Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6 così come modificato ed integrato dal Regolamento regionale 06.02.2007 n. 1, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2. COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Dirigente del Servizio competente per i servizi cimiteriali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (ATS).
3. Spettano al Dirigente / Funzionario del servizio interessato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n.267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II capo II del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

ARTICOLO 3. GESTIONE, VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

1. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione, la vigilanza e la manutenzione dei cimiteri. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 75 della l.r. 33/2009 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3 del R.R. 6/2004.
2. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio, per gli aspetti igienico – sanitari.
3. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale

destinazione degli stessi.

4. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.
5. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica e, il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4. SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
 - b) la fornitura della bara ed il trasporto funebre per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, così come verificato ed attestato dal Dirigente competente su relazione dei Servizi sociali, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
 - c) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei soli casi di cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, attestate dal Dirigente competente su relazione dei Servizi sociali;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ovvero, qualora esistente, nel giardino delle rimembranze.
3. In particolare sono servizi pubblici onerosi quelli relativi alla inumazione, alla tumulazione ed alla cremazione di cadaveri.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) D. Lgs. n. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.
6. Il Comune può richiedere, a soggetti che esercitano l'attività funebre nel territorio comunale, l'espletamento a titolo gratuito e secondo il criterio della turnazione, delle attività di cui al precedente punto 2 lettere a) e b), con la precisazione che restano a carico del Comune gli oneri per la fornitura della bara (ove necessaria), ed il pagamento del trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisca altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire ed i criteri della turnazione.

ARTICOLO 5. ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:
 - a) gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali;
 - b) copia del presente regolamento;

- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o peril pubblico, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
- d) le tariffe dei servizi funerari.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 6. DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D.Lgs. n. 230/95.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni e con la presenza di personale specializzato.
7. Il Comune provvede, altresì al deposito mortuario in spazi o locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.
8. Per quanto non specificato dal presente articolo valgono le norme vigenti in materia ed in particolare quelle di cui al Capo III° del DPR 285/1990.

ARTICOLO 7. AUTOPSIE

1. Presso il cimitero civico è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'art. 66 DPR n. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
2. I criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione delle autopsie sono stabiliti dalla vigente normativa statale in materia ed in particolare dal Capo VIII° del DPR 285/1990.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 8. DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto

di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'ATS, presa visione dei rilievi eseguiti dall'ARPA, detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 9. VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto dal R.R. n. 6/2004 (così come modificato dal R.R. 1/2007) ed in particolare dall'allegato n. 3.

ARTICOLO 10. FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 del R.R. n. 6/2004 ed al relativo allegato n. 3, tenendo presente che al momento, nei due cimiteri comunali di Ponte San Pietro, non esistono loculi areati.
2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali incaricati di eseguire l'operazione, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. La presenza del personale ATS può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.
3. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro ed il cadavere è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 285/1990.
5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
6. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 11. FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per cadaveri di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente / Funzionario del Settore competente, sulla scorta di una relazione da redigersi a cura dei servizi sociali del Comune, sulla base delle informazioni assunte ovvero disponibili sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei

confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti.

ARTICOLO 12. PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II **SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE**

CAPO I **TRASPORTI FUNEBRI**

ARTICOLO 13. MODALITÀ DI TRASPORTO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri, nonché il luogo e le modalità per eventuali soste, sono determinati con ordinanza del Sindaco ovvero, qualora delegato, del Dirigente/Funziionario preposto alla gestione dei servizi cimiteriali. Il tutto in conformità alle disposizioni del DPR 285/1990, dell'art. 72 della l.r. 33/2009 e degli artt. 38 e 39 del R.R. 6/2004.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. In tutti i casi il responsabile dei servizi cimiteriali comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Per esigenze di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

ARTICOLO 14. TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal DPR n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004

ARTICOLO 15. TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti a pagamento dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi del gestore dei cimiteri.

ARTICOLO 16. ORARIO E PERCORSI DEI TRASPORTI - FUNERALI

1. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere inoltrata, dai familiari del defunto o loro delegati, all'ufficio servizi demografici.
2. La fissazione dell'ora dei funerali è effettuata dall'ufficio addetto ai servizi cimiteriali, e nel caso di chiusura di tale ufficio, da parte dell'ufficio servizi demografici. Nella determinazione degli orari di svolgimento dei funerali si dovrà tener conto del giorno e dell'ora del decesso nonché delle disposizioni di cui al successivo comma 3. L'ufficio preposto adotta i provvedimenti che si rendono necessari per il regolare svolgimento delle funzioni, trasmettendo tempestivamente gli ordini di servizio al personale incaricato della gestione dei cimiteri e relativi servizi, il quale provvederà con diligenza, a darne esecuzione.
3. I cortei funebri dovranno seguire il percorso più breve che intercorre tra l'abitazione del defunto (ovvero il luogo ove si trova il defunto) e la Parrocchia (ovvero il cimitero o lo spazio per riti civili), nonché tra questa e il Cimitero, e comunque il percorso che arrechi meno pregiudizio alla circolazione stradale e nella osservanza scrupolosa delle norme che regolano la circolazione stessa. La cerimonia funebre non potrà avere inizio dopo le ore 15.00, ovvero le 16,00 nei periodi in cui vige l'ora legale. In caso di cortei funebri e relative cerimonie ricadenti nella stessa giornata, è vietato lo svolgimento alla medesima ora (seppur celebrati in chiese diverse) e dovranno pertanto essere programmati con almeno un'ora di distanza l'uno dall'altro. In tal caso le cerimonie potranno essere iniziata anche dopo le 15,00 ovvero dopo le 16,00 nel periodo in cui vige l'ora legale. E' vietato svolgere cortei funebri a piedi nella mattinata di venerdì e nei giorni festivi.
4. Ulteriori specifiche limitazioni potranno essere introdotte nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 49.

ARTICOLO 17. NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché accompagnati dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 18. RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.
2. Il defunto può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il Comune dovrà definire degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali con rito civile, atti a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 68 l.r. n. 33/2009. A tal fine l'individuazione dovrà essere effettuata in sede di elaborazione del Piano Cimiteriale ovvero dal Sindaco con apposito provvedimento.

ARTICOLO 19. TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di cadavere nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal funzionario delegato dell'ufficio servizi demografici a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dal medesimo ufficio.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
4. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unica autorizzazione dal funzionario delegato dell'ufficio servizio demografici del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20. TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (cappelle private), è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21. TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata e resa esecutiva con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.
2. Per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, in seguito al DPCM 26.05.2000, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco territorialmente competente o suo delegato.

ARTICOLO 22. TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal funzionario delegato su domanda degli interessati.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.
3. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo

sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

TITOLO III **CIMITERI**

CAPO I **CIMITERO**

ARTICOLO 23. UBICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico.
2. Nel territorio comunale di Ponte San Pietro sono presenti due complessi cimiteriali, uno ubicato in via Roma e l'altro ubicato in via C. Colombo nella frazione di Locate.
3. Gli aventi diritto possono scegliere liberamente in quale cimitero essere tumulati ovvero inumati. Il Comune potrà decidere d'ufficio ove tumulare/inumare le salme, in caso di esigenze superiori dettate da problemi organizzativi e/o di spazio.

ARTICOLO 24. DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del DPR n. 285/1990, di cui all'art. 75 della l.r. 33/2009 e di cui al R.R. n. 6/2004 (Capo VII, artt. 27 e 28).
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.
3. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dall'art. 112 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.
4. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento, di resti anatomici, salvo che non si tratti di cappelle o di tombe di famiglia.
5. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione.
6. Il Comune controlla il funzionamento dei Cimiteri e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'ATS, competente per territorio per gli aspetti igienico- sanitari.
7. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori nei giorni ed orari definiti dal Comune, con provvedimento del Dirigente/Funziionario competente, sentita la Giunta Comunale.

ARTICOLO 25. REPARTI DEL CIMITERO CIVICO

1. Il cimitero civico di via Roma attualmente è suddiviso nei seguenti reparti:
 - a) campi per inumazioni per adulti;
 - b) campi per inumazioni per bambini di età inferiore a 10anni;
 - c) campi di mineralizzazione;
 - d) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
 - e) reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari / nicchie cinerarie;
 - f) reparto loculi e ossari provvisori;
 - g) ossario comune;
 - h) cappella per funzioni religiose;

- i) cappella per la sepoltura di religiosi;
- j) camera mortuaria e locale per autopsia;
- k) servizi igienici, ufficio del custode e magazzini.

2. Il cimitero civico di via C. Colombo (Locate) attualmente è suddiviso nei seguenti reparti:

- a) campi per inumazioni per adulti;
- b) campi per inumazioni per bambini di età inferiore a 10 anni;
- c) campi di mineralizzazione;
- d) campo per parti anatomiche riconoscibili;
- e) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
- f) reparti destinati a loculi, ad ossari e a nicchie cinerarie;
- g) reparto loculi e ossari provvisori;
- h) ossario comune;
- i) cappella per funzioni religiose;
- j) cappella per la sepoltura di religiosi;
- k) camera mortuaria;
- l) servizi igienici.

ARTICOLO 26. REPARTI SPECIALI

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali e separati, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa stabilita dal Comune, sono a totale carico delle comunità richiedente.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Dirigente del Settore, sentita la Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 27. AMMISSIONE NEI CIMITERI COMUNALI

1. Nei cimiteri civici, salvo sia richiesta altra destinazione, il Comune è tenuto a garantire sepoltura, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, a cadaveri, nati morti, frutti del concepimento, ossa e ceneri, di cui al seguente elenco:
 - a) i cadaveri dei propri residenti indipendentemente dal luogo di morte
 - b) i cadaveri di persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia (tomba o cappella) del cimitero, data in concessione;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale o i cui genitori siano residenti nel Comune di Ponte San Pietro;
 - e) parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - f) i cadaveri di persone che abbiano trasferito la propria residenza in vita dal Comune di Ponte San Pietro direttamente presso convivenze (case di riposo, case di cura, comunità, conventi, ecc.);
 - g) i cadaveri di persone che abbiano trasferito la propria residenza dal Comune di Ponte San Pietro direttamente presso parenti, per motivi di non autosufficienza dovuti a

problemi di salute, ovvero per anzianità limitatamente alle persone aventi un'età superiore a 75 anni;

- h) i cadaveri di persone il cui coniuge sia già seppellito nei cimiteri di Ponte San Pietro, anche se non residenti;
 - i) i cadaveri dei Sindaci, e rispettivo coniuge, che hanno amministrato il Comune di Ponte San Pietro, anche se non residenti;
 - j) ossa, ceneri e resti mortali in genere derivanti dai cadaveri e dalle parti anatomiche delle persone sopra elencate
 - k) salme o urne cinerarie di persone i cui parenti siano residenti nel territorio comunale da almeno 5 anni. Tale possibilità vale solo per l'ipotesi di parentela entro il 1° grado e, qualora previsto, ~~previo parere dell'ATS~~. Tali resti potranno essere tumulati sia in loculi/ossari / cinerari che in loculi già occupati o tombe in assegnazione.
 - l) ceneri di persone in affidamento a parenti che, successivamente all'affidamento, trasferiscono la propria residenza a Ponte San Pietro e che rinunciano all'affidamento;
 - m) salme o resti mortali o ceneri di persone che, pur non essendo residenti a Ponte San Pietro, hanno avuto la residenza a Ponte San Pietro per un periodo continuativo di almeno 15 anni;
 - n) salme o resti mortali o ceneri di persone che, pur non essendo residenti a Ponte San Pietro, hanno avuto genitori residenti a Ponte San Pietro per un periodo continuativo di almeno 15 anni. Tale facoltà è concessa nella sola ipotesi in cui i genitori risultavano residenti a Ponte San Pietro al momento della nascita della persona da tumulare.
2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nel registro della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Ponte San Pietro e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
 3. Sono altresì ammessi nel Cimitero, esclusivamente per la tumulazione in loculo, ossario - cinerario, già occupato e con concessione vigente, i resti mortali e le ceneri dei defunti la cui richiesta sia avanzata dal coniuge o da un parente entro il secondo grado. Per tale operazione occorre acquisire il benestare del concessionario qualora diverso dal richiedente ed inoltre deve sussistere rapporto di parentela fino al secondo grado tra il/i soggetto/i già tumulati e quelli da tumulare nel medesimo loculo/ossario/urna cineraria.
 4. I cadaveri / resti mortali / ceneri delle persone di cui al precedente comma 1 potranno essere tumulati od inumati indifferentemente nel cimitero di via Roma ovvero di via C. Colombo.

ARTICOLO 28. AMMISSIONE NEL CIMITERO DI LOCATE

1. Per il cimitero di Locate valgono le medesime disposizioni di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 29. SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DEI CADAVERI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura dei cadaveri, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal successivo Capo V e dal R.R. n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

ARTICOLO 30. RICEVIMENTO DEI CADAVERI PRESSO IL CIMITERO – CAMERA MORTUARIA

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. L'ufficio servizi funebri del Comune, trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi dei cadaveri e/o resti mortali in genere previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 DPR n. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.
5. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria, qualora stabilito, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
6. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.
7. Il periodo massimo di stazionamento nella camera mortuaria verrà determinato di volta in volta dal responsabile dei servizi cimiteriali.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 31. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alle caratteristiche geologiche, mineralogiche, meccaniche, fisiche del terreno ed al livello della falda freatica.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze dei campi ad inumazione decennale, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.
4. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 32. PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Tenuto conto della situazione generale dei cimiteri di Ponte San Pietro, in rapporto alla necessità di garantire il fabbisogno delle diverse tipologie di sepoltura, il Comune si è dotato di un piano regolatore cimiteriale.
2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dal Comune previa acquisizione del parere preliminare dei competenti servizi dell'ATS competente per territorio e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
3. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
4. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto delle disposizioni di cui all'art. 6 del R.R. n. 6/2004 ed in particolare:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla

base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) della necessità di ridurre e/o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - h) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione dei cimiteri;
 - i) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - j) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento;
5. La documentazione minima a corredo del piano cimiteriale dovrà essere quella prevista dall'allegato 1 al R.R. 6/2004 e ss.mm.ii. e la delimitazione dei reparti del cimitero, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 DPR n. 285/1990.
6. Il piano regolatore cimiteriale individuerà, altresì, le localizzazioni:
- a) del cinerario comune, il quale dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti;
 - b) delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
 - c) dell'area per l'inumazione, della superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo, effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50%. Se il tempo di rotazione viene fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Ai fini della determinazione della superficie sopra indicata, non si devono considerare le sepolture di salme relative a persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria. Nel caso in cui il Comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima sopra indicata.
 - d) dell'area destinata all'inumazione delle parti anatomiche e di feti di cui all'art. 11 del R.R. 6/2004 modificato ed integrato dal R.R. 1/2007.
7. Il piano cimiteriale, in attuazione delle disposizioni dell'art. 16 del comma 8, lettera c) del R.R. 6/2004, dovrà prevedere l'adeguamento, entro il 12 febbraio 2025, di tutte le sepolture che derogano alle disposizioni dell'art. 16 comma 4 del R.R. 6/2004, confermate dall'art. 35 del presente regolamento; ossia quelle sepolture che non consentono la movimentazione dei feretri senza movimentazione di altro feretro tumulato nello stesso loculo.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure

adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 33. INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune, sepolture in concessione e sepolture nel campo di rotazione.
2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. Le sepolture nel campo di mineralizzazione hanno la durata prevista dal successivo articolo 37.
4. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree in concessione.
5. Attualmente nel cimitero si effettuano solo le sepolture di cui al comma 2 del presente articolo, e quelle relative al campo di rotazione, non essendo disponibili aree in concessione.
6. Nei campi di cui sopra si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private (loculi, tombe, cappelle) ovvero gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni (campo di rotazione).
7. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno avente le caratteristiche descritte nell'allegato n. 3 del R.R. 6/2004 e ss.mm.ii., ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ATS, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.
8. Le fosse per inumazione dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii..
9. L'utilizzazione delle fosse va effettuata iniziando da una estremità di ciascun campo (riquadro) e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
10. Il feretro verrà calato nella fossa, a mano con impiego di corde o con l'impiego di attrezzature meccaniche, usando la massima cura e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
11. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito coperta.
12. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla bara inumata, è pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti, preziosi, ecc.
13. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti oceneri.
14. Nel cimitero di Locate potranno essere inumate le parti anatomiche, i prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento come da articolo 11 del R.R. 6/2004 così come modificato ed integrato dal R.R. 1/2007. Gli oneri sono a carico dei soggetti indicati dallo stesso articolo 11. La durata di tali inumazioni viene fissata in un minimo di anni due.

ARTICOLO 34. CIPPO E ORNAMENTO SEPOLTURE IN CAMPO DI INUMAZIONE E DI ROTAZIONE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 4, da un cippo, fornito dal Comune, a spese del richiedente, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici. Le caratteristiche del cippo ed i costi verranno definiti dalla Giunta Comunale.
2. Sul cippo verrà applicata, a cura e spese del richiedente, una targhetta di materiale

inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto oltre alla fotografia. Le caratteristiche degli ornamenti del cippo verranno definite dalla Giunta Comunale.

3. La posa del cippo è a cura del richiedente.
4. A richiesta dei privati, su ogni fossa del campo di inumazione, con esclusione del campo di rotazione, può essere autorizzata dal Comune, previo versamento della relativa tariffa, l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di cordoli di pietra naturale della misura di m. 1,0 x 2,0 agli spigoli esterni, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, in sostituzione del cippo, mediante posa di monumenti copri tomba che lascino scoperta un'area pari ad un terzo della fossa, e comunque una superficie non inferiore a 0,60 mq., al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.
5. I monumenti copri tomba e relative ornamentazioni, comprese eventuali piccole sculture, dovranno avere l'altezza massima di mt. 1.20 e potranno riportare scritte, foto, effigi, ecc. Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei monumenti e degli ornamenti verranno stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
6. L'installazione di monumenti copri tomba in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.
7. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 DPR n. 285/1990.
8. Nel campo di rotazione non potranno essere collocati gli ornamenti di cui al precedente punto 4. Completate le operazioni di inumazione nel campo di rotazione, per completare il processo di mineralizzazione, il Comune provvederà a propria cura e spese a contrassegnare ogni sepoltura con una semplice croce o cippo in pietra riportante un numero identificativo al fine della gestione degli archivi comunali oltre all'indicazione delle scritte necessarie per identificare il cadavere.
9. Il cippo di cui al precedente punto 1, la croce di cui al precedente punto 8 e le cordonature ed i monumenti posti a copertura delle sepolture di cui al precedente punto 4, avranno le caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite dal Comune ed approvate con delibera della Giunta Comunale.

ARTICOLO 35. TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di cadaveri, feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie, costituite da contenitori in muratura (loculi, ossari, ecc.) costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali. Tali "contenitori" possono essere disposti in file e colonne sovrapposte (colombari), interrati (tombe di famiglia private), collocati all'interno di cappelle private.
2. I loculi possono quindi essere ipogei (sotterranei) o epigei (realizzati fuori terra).
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5. Non può pertanto essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale (relativo ai loculi singoli) ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. È consentito un solo rinnovo per un ulteriore periodo di 10 anni al costo determinato in proporzione alle tariffe vigenti al momento del rinnovo. Tale possibilità è applicabile per le tumulazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma e per tutte le concessioni di loculi con scadenza dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Alla

scadenza il Comune ne rientrerà in possesso ed i resti mortali ivi collocati verranno posizionati nell'ossario comune ovvero a scelta dei parenti, qualora disponibili, in ossari singoli, urne cinerarie (dopo cremazione da effettuarsi a cura e spese dei parenti) ovvero nel campo di rotazione in caso di mancata mineralizzazione.

6. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
7. Nel loculo, oltre al feretro possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie.
8. Per le operazioni di cui al comma precedente è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
9. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
10. I requisiti e le caratteristiche dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono quelle stabilite dall'allegato 2 al R.R. 6/2004 e ss.mm.ii..
11. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.
12. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 DPR n. 285/1990 così come integrate dal R.R. n. 6/2004 (art. 16 ed allegato 2).
13. I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere preventivamente collocati in casse con le caratteristiche stabilite dal R.R. 6/2004 (art. 18 ed allegato 3).
14. Per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore del R.R. 6/2004 (12 febbraio 2005) e perciò sino al 12 febbraio 2025, è consentita la tumulazione, in deroga alle previsioni del precedente punto 6, in loculi, cripte, tombe in genere prive di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza delle condizioni di cui al punto 8, lettere a), b), c), d), e), f) del R.R. 6/2004 e ss.mm.ii..
15. La deroga di cui al punto precedente verrà concessa purché vengano adottate congiuntamente le misure di cui all'art. 16, punto 9 del R.R. 6/2004.
16. L'adeguamento nei termini sopra indicati, delle tombe di famiglia esistenti, aventi collocazione dei feretri in contrasto con le disposizioni del citato comma 4, art. 16 del R.R. 6/2004, dovrà prevedere la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l'abbassamento dei feretri.
17. Tale adeguamento comporterà a carico del Comune e dei concessionari, l'applicazione delle procedure e disposizioni di cui all'art. 16, punto 8 lettera c) del R.R. 6/2004.

ARTICOLO 36. DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, individuato dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive;
 - d) in altri casi particolari da valutare caso per caso dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria e non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della

tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.

5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.
6. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.
7. È consentito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.
8. È consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37. ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'art. 82 DPR n. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi autunnali, invernali e primaverili. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ATS, fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente/ Funzionario preposto all'ufficio di polizia mortuaria seguendo di norma l'ordine cronologico di scadenza, salvo esigenze particolari da valutarsi caso per caso.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.
5. È compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:
 - a) permanere nella fossa originaria / trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato (campo di mineralizzazione), nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria o di re inumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 anni in caso positivo;

- b) avvio a cremazione previo richiesta ed assenso degli aventi diritto;
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;
 - d) deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto;
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che generalmente consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune.
 8. Se il cadavere, rimasto inumato per almeno dieci anni, al momento dell'esumazione non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa. I turni di rotazione nei campi di mineralizzazione, nonché le procedure di trattamento del terreno atto a favorire i processi di mineralizzazione, sono disciplinati dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. 6/2004 e dal presente regolamento. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. In tal caso il periodo di inumazione dovrà essere di almeno due anni. Il decoro di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale.
 9. Periodicamente il responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
 10. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati e su ogni sepoltura.
 11. Le operazioni di esumazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
 12. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 38. ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei casi di seguito riportati:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura (loculo, tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero;
 - c) per cremazione;
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi autunnali, invernali e primaverili. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ATS fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.
4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ATS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.
6. Le operazioni di esumazione straordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti

norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.

7. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.
8. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 39. ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati (attualmente non presenti nei cimiteri di Ponte San Pietro) o venti anni dalla tumulazione se i loculi sono stagni.
2. Le estumulazioni, salvo richiesta degli aventi diritto, dovranno essere effettuate non prima della scadenza della concessione.
3. Delle operazioni di estumulazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio ed all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché del trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.
4. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.
5. È compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.
6. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni in caso di loculi stagni, dieci anni in caso di loculi aerati ovvero trenta anni in caso di naturale scadenza della concessione, non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. I turni di rotazione nei campi di inumazione, nonché le procedure di trattamento del terreno atto a favorire i processi di mineralizzazione, sono disciplinati dalla L.R. n. 33/2009, dal R.R. 6/2004 e dal presente regolamento. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. In tal caso il periodo di inumazione dovrà essere di almeno due anni. Il decoro di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente/Funziionario preposto all'ufficio di polizia mortuaria seguendo preferibilmente l'ordine cronologico di scadenza ovvero in alternativa soluzioni atte a garantire l'estumulazione di interi settori del cimitero, al fine di consentire un maggior ordine nella gestione degli spazi cimiteriali evitando soluzioni a macchia di leopardo. Ciò anche per consentire la sistemazione ed il riutilizzo dei loculi in modo omogeneo ed uniforme.
8. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento della estumulazione sono:
 - a) trasferimento per l'inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
 - b) avvio a cremazione previo richiesta e assenso degli aventi diritto.
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto.

9. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione.
10. Le operazioni di estumulazione ordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
11. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 40. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia;
 - b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura (loculo, tomba, cappella) dello stesso cimitero o per il trasporto in altro cimitero;
2. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la residua durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno 20 anni per i loculi stagni con eventuale prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente al raggiungimento dei 30 anni previsti per la tumulazione nei loculi. A tal fine, al momento della nuova tumulazione dovrà essere stipulato un nuovo contratto della durata non inferiore ai 20 anni e fino al raggiungimento dei 30 anni previsti per la tumulazione, il tutto secondo le tariffe vigenti.
3. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono eseguite previa autorizzazione del Dirigente/Funziario preposto all'ufficio di polizia mortuaria, rilasciata su istanza degli interessati. Non è richiesta la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS, tranne che gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
4. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.
5. Le operazioni di estumulazione straordinaria devono essere svolte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di sicurezza ed igienico – sanitarie.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto specifico verbale in unico originale, una copia va trattenuta dal custode per essere conservato presso il cimitero un'altra copia va inviata all'ufficio dello stato civile. L'originale va trattenuto dall'ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 41. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 R.D. n. 2704/1865 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 42. RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento negli ossari (qualora disponibili), in loculo o intomba, cappelle.
2. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati o inumati, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocata nel loculo al momento della tumulazione o nella fossa al momento dell'inumazione. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria

o all'ufficiale sanitario, chiunque esegua, sulle salme, operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ARTICOLO 43. OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode/seppellitore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, aventi diritto (eredi legittimi o testamentari) e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'ufficio servizi cimiteriali del Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

ARTICOLO 44. DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI E DEGLI ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE

1. I materiali, gli ornamenti e le opere, comprese opere d'arte e monumenti di un certo valore, installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Dirigente / Funzionario responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. Tale facoltà è concessa anche in caso di trasferimento del defunto, prima della scadenza dei termini ordinari di inumazione (20 anni) / tumulazione (30 anni), in altri cimiteri anche di altri Comuni, esclusivamente per essere riutilizzati sulla sepoltura dello stesso defunto
3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 45. FORNO CREMATORIO

1. Il Comune, non avendo la disponibilità, all'interno dei propri cimiteri, di un forno crematorio, si avvale per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino che risulti essere disponibile.

ARTICOLO 46. MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto espressa con le modalità di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della n. 130/2001, previo accertamento della morte effettuata dal medico necroscopo ed acquisizione di un certificato in carta libera redatto dallo stesso medico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di stato civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.
3. Per le ossa contenute nell'ossario comune, la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.
4. Non possono essere cremati cadaveri o parti di essi che siano portatori di sostanze radioattive di cui al D. Lgs. n. 230/1995.
5. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita nei termini previsti dall'art. 411 del Codice Penale.

ARTICOLO 47. URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area da individuare con il piano cimiteriale, denominata "giardino delle Rimembranze", o nel cinerario comune ovvero venga presa in consegna dagli aventi diritto, per una conservazione in luogo diverso.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 48. DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dall'art. 73 della L.R. n. 33/2009 nonché dall'art. 13 del R.R. n. 6/2004 così come modificato ed integrato dal R.R. n. 1/2007.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. La dispersione nell'area cimiteriale avviene in area apposita da individuare con il piano cimiteriale e denominata "giardino delle Rimembranze", previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile ove è avvenuto il decesso ovvero dall'ufficiale del luogo di tumulazione pregressa delle ceneri. La dispersione delle ceneri presuppone la volontà espressa in vita dal defunto.

4. L'affidamento delle ceneri può avvenire su volontà espressa in vita dal defunto, ovvero su volontà manifestata dal coniuge o dal parente più prossimo, come previsto dal codice civile. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna è temporaneamente tumulata nel cimitero.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione nel cimitero.
6. Il Comune potrà effettuare i controlli previsti di legge secondo modalità e costi da definire da parte della Giunta Comunale.

CAPO VI NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 49. ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto delle salme ed i funerali.
2. In aggiunta alle disposizioni di cui al precedente art. 16, con apposito provvedimento, da adottarsi a cura del responsabile del servizio cimiteriale, sentita la Giunta Comunale, possono essere disposte limitazioni temporanee all'effettuazione dei funerali, per particolari situazioni, quali: manifestazioni, eventi ecc.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoratori che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.
4. Qualora la chiusura dei cancelli è temporizzata, gli stessi devono essere dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.
5. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
6. I cimiteri, con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali, potranno essere chiusi, parzialmente e/o totalmente, in occasione dell'espletamento delle attività di esumazione e/o estumulazione sia ordinaria che straordinaria, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni programmate.

ARTICOLO 50. DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti diversamente abili;
 - b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute o di età il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli.
4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono ottenere specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei servizi

cimiteriali.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
6. Per quanto riguarda il cimitero di via Roma, per motivi di sicurezza e di stabilità dell'ingresso monumentale, l'accesso degli automezzi di cui ai precedenti punti 4 e 5, potrà essere autorizzato esclusivamente per mezzo del passo carrale posto lungo il lato sud – est del cimitero stesso.

ARTICOLO 51. DIVIETI SPECIALI - SANZIONI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
 - m) svolgere qualsiasi attività commerciale;
2. Nei cimiteri è vietata l'attività di questua.
3. I divieti di cui ai precedenti punti 1 e 2, per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero (piazzale e viale dei cipressi per il cimitero di via Roma e viale di accesso e parcheggio antistante il cimitero per quello di via C. Colombo).
4. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.
5. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 52. RITI FUNEBRI

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve

essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 53. RECLAMI DEL PUBBLICO

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al protocollo del Comune ed indirizzati al Responsabile dei servizi cimiteriali.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 54. IDENTIFICAZIONE DELLE SEPOLTURE – ORNAMENTAZIONI LAPIDI DEI LOCULI

1. Così come previsto dall'art. 17 del R.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii., ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.
2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.
3. Entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.
4. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame, marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 15 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.
5. È altresì consentita l'incisione di immagini floreali in sostituzione del portafiori, l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di epigrafi e di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.
6. Sulle lapidi poste a chiusura dei loculi o ossari o altre sepolture private è consentita la collocazione di fotografie ed epigrafi a ricordo di defunti ivi tumulati.
7. Al fine di regolamentare e dare ordine agli ornamenti delle lapidi, la Giunta Comunale provvederà, con specifico provvedimento da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad approvare le caratteristiche delle lapidi (tipologia, materiali ammissibili, schema distributivo ecc.).

ARTICOLO 55. COSTITUZIONE E ORNAMENTAZIONI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari, come pure i concessionari di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune (ovvero rese disponibili dal Comune per scadenza della precedente concessione ed ancora rispondenti alle vigenti norme in materia) devono provvedere, entro sei mesi dall'aggiudicazione, a pena di decadenza alla collocazione di un monumento. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 4, art. 16 del R.R. 6/2004 che nello specifico prevede che la tumulazione ovvero l'estumulazione di un feretro deve avvenire senza necessità di movimentare un altro feretro. Per l'adeguamento delle tombe esistenti si rimanda a quanto disposto dai punti 8 e 9 dell'art. 16 del R.R. 6/2004, recepito dall'art. 35 del presente regolamento.

2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Dirigente / Funzionario del servizio cimiteriale. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.
4. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.
5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.
6. In ogni caso l'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto, fatta eccezione per le tombe di famiglia esistenti, che potranno mantenere gli ornamenti attuali sino alla scadenza. Queste ultime, in caso di manutenzione straordinaria, da effettuarsi nel corso di validità della concessione, comportante il rifacimento degli ornamenti ci si dovrà attenere alle disposizioni relative alle nuove concessioni.
7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 56. FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli operatori cimiteriali li faranno togliere.
2. È consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali. L'altezza massima delle stesse non dovrà essere maggiore di 1,40 mt.

ARTICOLO 57. MATERIALE ORNAMENTALE –CARATTERISTICHE DEI MONUMENTI E DELLE LAPIDE

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.
3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'Albo

comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 58. OBBLIGO DI MANUTENZIONE

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in buono stato di manutenzione.
2. Il custode/seppellitore vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta dal Responsabile dei servizi cimiteriali, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 59. EPIGRAFI

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.
2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.
3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo, il tutto secondo le caratteristiche da definire con provvedimento della Giunta Comunale.
4. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello stabilito dalla Giunta Comunale vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.

CAPO VIII PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 60. SERVIZI CIMITERIALI

1. La polizia mortuaria e la vigilanza sul cimitero ed i suoi servizi sono esercitate:
 - a) dall'Ufficio comunale addetto ai servizi cimiteriali (servizi assegnati al Settore 2 - Servizi di gestione e controllo del territorio), per quanto riguarda: l'elaborazione e gestione procedure inerenti le concessioni cimiteriali, rilascio delle autorizzazioni per esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, pratiche inerenti il servizio lampade votive (nuovi allacci, distacchi, vulture, gestione ruolo, ecc...), autorizzazione posa monumenti e rilascio delle autorizzazioni per la posa degli ornamenti su lapidi, tombe, aggiornamento archivi informatici;
 - b) dall'Ufficio Tecnico servizio sportello unico edilizia per quanto riguarda le autorizzazioni alla realizzazione, da parte di privati, di opere di manutenzione sulle sepolture private con particolare riferimento alle cappelle;
 - c) dall'Ufficio Tecnico servizio manutenzione e lavori pubblici per quel che riguarda la costruzione, ampliamento e manutenzione dei cimiteri civici;
 - d) dall'Ufficio ecologia per quanto riguarda le procedure inerenti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
 - e) dall'ufficio di Stato Civile per quanto riguarda il rilascio permessi di seppellimento

(tumulazione ed inumazione), rilascio delle autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione.

2. Le funzioni igienico sanitarie sono svolte dai competenti servizi dell'ATS, secondo quanto previsto dal DPR n.285/1990.
3. Le attività inerenti l'elaborazione e l'aggiornamento del regolamento di Polizia Mortuaria e quelle relative alla predisposizione ed aggiornamento del piano cimiteriale, sono gestite dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, il quale svolge le varie attività con il supporto dei suddetti servizi interni e, qualora necessario, per talune prestazioni specialistiche, con l'affidamento di incarichi esterni.

ARTICOLO 61. GESTIONE E DIREZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

1. Alla gestione e direzione del cimitero è preposto il Dirigente/Funzionario, al quale, l'organigramma del Comune ed il Piano Esecutivo di Gestione attribuiscono il compito di gestire l'ufficio di polizia mortuaria ed i vari servizi annessi e connessi.
2. Sono compiti specifici del Dirigente /Funzionario, il quale opera con il supporto dei servizi di cui al precedente articolo, disporre e vigilare:
 - a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - b) sui servizi dell'illuminazione votiva;
 - c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al presente regolamento;
 - d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale;
 - e) sul personale che opera all'interno del cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina.
3. La manutenzione ordinaria del cimitero è curata dal concessionario della gestione, mentre quella straordinaria è curata servizio manutenzione - lavori pubblici.
4. Il Dirigente /Funzionario responsabile del cimitero e relativi servizi, sovrintende altresì ai seguenti compiti di natura tecnica:
 - a) controlla le murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;
 - b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità.

ARTICOLO 62. CUSTODI SEPPELLITORI

1. Sono compiti specifici del custode seppellitore:

- a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito ovvero qualora il cimitero disponga di sistemi di apertura e chiusura automatici, verificare il corretto funzionamento;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni

- di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
 - h) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
 - i) assistere a tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, provvedendo, alla ultimazione delle operazioni, alla posa in opera del tavolato di mattoni per i colombari o altra tipologia di chiusura prevista dalle norme;
 - j) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
 - k) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
 - l) fare immediato rapporto per iscritto al Dirigente /Funzionario responsabile del cimitero di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;
 - m) avvertire il Dirigente /Funzionario responsabile del cimitero delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero;
 - n) collocare sulle fosse i cippi forniti dal comune, dandone comunicazione all'ufficio comunale addetto ai servizi cimiteriali.

ARTICOLO 63. DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
2. In particolare deve:
 - a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
 - b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
 - c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;
 - d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare al di fuori dei locali a suo uso esclusivo;
 - e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso nonché di quelli a servizio dell'utenza.
3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari:
 - a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
 - c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. I custodi seppellitori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 64. SEPOLTURE IN CONCESSIONE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale.
4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal DPR n. 285/1990, dalla l. r. 33/2009, dal R.R. 6/2004 come modificato ed integrato dal R.R. 1/2007, per quanto applicabili, sia per le tumulazioni ed estumulazioni che per le inumazioni ed esumazioni.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria, l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:
 - a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione,
 - b) il numero di posti salma assegnati;
 - c) la durata;
 - d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
 - e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
 - g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.
9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

ARTICOLO 65. TOMBE DI FAMIGLIA - CAUZIONE

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.
2. La cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo

cauzioni.

3. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:
 - a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto.
 - b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;
 - c) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;
4. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ARTICOLO 66. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 DPR n. 285/1990 e dell'art. 25 R.R. n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975 (norma con la quale è stato stabilito che le concessioni devono avere una durata non superiore a 99 anni.
2. Fermo restando che per le inumazioni in campo ad inumazione decennale non è richiesta alcuna concessione, la durata delle concessioni è fissata in:
 - a) 30 anni (tombe di famiglia) e 99 anni (cappelle) per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività. Per le tombe di famiglia è consentito il rinnovo per un ulteriore periodo di anni 30. All'atto della scadenza dei primi 30 anni di concessione, il concessionario può anche chiedere il rinnovo per il solo periodo residuo necessario al raggiungimento dei trenta anni di tumulazione decorrente dalla data dell'ultima salma tumulata. In tal caso, durante tale ulteriore periodo di proroga non potranno essere tumulate altre salme. Il costo del rinnovo verrà calcolato in proporzione al numero effettivo degli anni di proroga. Il calcolo è ad anno solare e non è consentito il frazionamento in mesi. In caso di rinnovo trentennale, alla scadenza dei 60 anni, ossia decorsi i trenta anni dal primo rinnovo, non viene concesso un secondo rinnovo di trenta anni ma, a richiesta dell'avente titolo, potrà essere concesso il rinnovo per il solo periodo residuo necessario al raggiungimento dei trenta anni di tumulazione decorrente dalla data dell'ultima salma tumulata. In tal caso, durante tale ulteriore periodo di proroga non potranno essere tumulate altre salme. Il costo del rinnovo verrà calcolato in proporzione al numero effettivo degli anni di proroga. Il calcolo è ad anno solare e non è consentito il frazionamento in mesi. Alla scadenza la tomba rientra nella piena disponibilità del Comune e potrà essere riassegnata con le modalità di cui al successivo articolo 77;
 - b) 30 anni per loculi, ossari e cinerari; è consentito un solo rinnovo per un ulteriore periodo di 10 anni al costo determinato in proporzione alle tariffe vigenti al momento del rinnovo. Tale possibilità è applicabile per le tumulazioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma e per tutte le concessioni di loculi con scadenza dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse, ancora vigenti, rilasciate prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975.
4. La decorrenza delle concessioni relative ai loculi, ossari e cinerari ha inizio con la tumulazione del cadavere / resti mortali mentre per le tombe la decorrenza coincide con la data di sottoscrizione della concessione.
5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto

dall'art. 92 DPR n. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti salma/resti realizzati a seguito dell'atto di concessione.

6. È tuttavia possibile richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali e delle salme per far posto ad altre salme o resti/ceneri.
7. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato, per un periodo di 99 anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.
8. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 67. RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione e di sepolture a tumulazione in loculi singoli non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 40, comma 2.
2. Per i colombari plurimi, ossia con capienza superiore ad una salma è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo della concessione per il tempo necessario al raggiungimento dei trent'anni dalla morte dell'ultimo cadavere ivi tumulato.
3. Per gli ossari e le nicchie cinerarie non è consentito il rinnovo. In tal caso la famiglia ha facoltà di trasferire i resti mortali (ossa o ceneri) in altra sepoltura (loculo, tomba, cappella) con contratto vigente posta all'interno del cimitero comunale, ovvero in altri cimiteri.
4. Le concessioni relative a tombe collettive possono essere rinnovate, entro i sei mesi successivi alla scadenza, per un periodo di tempo equivalente a quello iniziale della concessione, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Dirigente/Funziionario responsabile dei servizi cimiteriali, accerti che le sepolture siano in buono stato di manutenzione. Decorsi i sei mesi dalla scadenza, se il Comune non ha nel frattempo provveduto alla riassegnazione secondo le procedure di cui ai precedenti articoli, l'avente diritto (soggetti indicati all'articolo 69 del presente regolamento) potrà chiedere il rinnovo per un ulteriore periodo di 30 anni. In questo caso la concessione verrà rilasciata con efficacia retroattiva, ossia dalla data di scadenza.
5. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione

ARTICOLO 68. ROTAZIONE DELLE SALME NELLE TOMBE

1. Nelle tombe collettive in muratura, salvo le diverse ulteriori disposizioni consentite dalla legge e dal presente regolamento, è consentita la estumulazione dei feretri tumulati da almeno vent'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri.
2. Per le operazioni indicate nel comma precedente è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.
3. La rotazione delle salme nelle tombe a perpetuità è consentita con le modalità di cui all'art. 66 comma 7.

ARTICOLO 69. DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.
2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero nel caso di concessioni rilasciate ad enti, il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento (persone iscritte all'Ente concessionario - istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR n. 285/1990 la famiglia del concessionario

è da intendersi composta da:

- a) coniuge;
- b) ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado;
- c) fratelli e sorelle;
- d) generi e nuore;
- e) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi;

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da rendere all'ufficio servizi cimiteriali che darà in nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

4. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.
5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ARTICOLO 70. OPPOSIZIONE AL DIRITTO DI SEPOLCRO

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.
2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 71. SUCCESSIONE NELLA CONCESSIONE

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.
4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 81.
5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

ARTICOLO 72. CENOTAFI E LAPIDI MURARIE – CADUTI IN GUERRA

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio ossia monumento sepolcrale che non contiene cadaveri elevati a memoria di persona sepolta altrove.
2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati deposti nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati. Per quanto riguarda i resti mortali di caduti in guerra, già tumulati nei cimiteri di Ponte San Pietro o che verranno tumulati in futuro, vale quanto previsto dalla Legge n. 204 del 9 gennaio 1951 e ss.mm.ii..
3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.
4. All'interno delle tombe di famiglia o delle cappelle la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione fatte salve le disposizioni circa le epigrafi di cui all'art. 59.

ARTICOLO 73. LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.
2. Per quanto riguarda le concessioni in essere relative a sepolture private (tombe di famiglia ecappelle) non conformi alle disposizioni dell'art. 16, comma 4 del R.R. 6/2004, verranno applicate le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 16, recepiti dagli articoli 32 e 35 del presente regolamento.

ARTICOLO 74. DOVERI GENERALI DEI CONCESSIONARI

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizza mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 75. CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali in colombario non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. I loculi non possono quindi essere prenotati.
2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una tomba di proprietà del Comune e questa sia disponibile, l'eventuale defunto viene tumulato in loculo provvisorio.
3. Gli ossari possono essere concessi in uso solo in presenza di resti mortali che ne consentano l'immediata tumulazione. L'ossario non potrà essere prenotato in attesa della completa mineralizzazione della salma qualora in relazione alle operazioni di estumulazione o esumazione sia necessario procedere con la re inumazione per completare il processo di mineralizzazione.
4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che il cadavere abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione.
5. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 76. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI LOCULI, OSSARI E NICCHIE CINERARIE

1. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.
2. Eventuali deroghe al criterio di assegnazione sopra fissato potranno essere disposte dal Sindaco ovvero dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, esclusivamente per motivi di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado, da comprovarsi mediante certificato dell'I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell'ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell'invalidità.
3. Nel caso di invalidità del coniuge o di un parente fino al secondo grado del defunto, da comprovarsi mediante la documentazione di cui al comma precedente, è possibile richiedere una nuova assegnazione di loculo e procedere alla traslazione del feretro con spese a carico del richiedente.
4. Se al momento del decesso del coniuge, il coniuge superstite ha un'età superiore ad 80 anni, allo stesso è concessa la facoltà di scegliere un loculo nelle file di livello inferiore (fila 1/2/3). Il coniuge superstite, sempre nel caso in cui abbia raggiunto o superato gli 80 anni, può altresì chiedere a sue spese con un nuovo contratto, la traslazione dei resti mortali del coniuge premorto, in un loculo, se disponibile, posto ad un livello inferiore al fine di consentire il facile accesso per le operazioni di manutenzione, cura ed allestimento loculo, in sicurezza. Il costo del nuovo loculo andrà calcolato in proporzione agli anni residui di tumulazione.
5. Nei loculi con concessione in essere (non scaduta) potranno essere tumulate salme di parenti entro il primo grado, del defunto ivi tumulato, a condizione che venga preventivamente cremata la salma dello stesso, con spese a carico della famiglia. In tal caso dovrà essere sottoscritta una nuova concessione.
6. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni, in qualunque tempo effettuate, vengono assegnati a richiesta dell'interessato, ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali potrà non assegnare tali spazi, al fine di utilizzarli per tumulazioni temporanee ovvero per consentire lo svuotamento completo di interi settori e di avviare omogenee operazioni di bonifica, manutenzione e rassegnazione.
7. Al fine di consentire il seppellimento di coniugi in loculi adiacenti, qualora disponibili, l'assegnazione in deroga alle disposizioni del precedente comma 1 potrà essere applicata anche in presenza di salma di coniuge di un defunto già tumulato nel cimitero. L'autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali. In tal caso, solo su richiesta sottoscritta all'unanimità dai figli, il coniuge sopravvissuto al coniuge premorto potrà essere a sua volta tumulato in un loculo adiacente a quello del coniuge premorto (sia a lato che sopra o sotto), qualora disponibile, o viceversa. Al fine di conseguire tale obiettivo, tale deroga potrà essere applicata, sempre a richiesta sottoscritta all'unanimità dai figli, per la traslazione di salme di coniugi già tumulate nei cimiteri di Ponte San Pietro ovvero in altri Comuni. Tutte le spese, nessuna esclusa, per la traslazione, sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno pure versare le tariffe vigenti per apertura e chiusura loculi (sia per l'estumulazione che per la nuova tumulazione). In caso di traslazione, dovrà altresì essere sottoscritto un nuovo contratto di concessione della durata massima pari agli anni residui di tumulazione calcolati detraendo dai 30 anni previsti di legge, per la tumulazione nei loculi, gli anni, mesi e giorni già decorsi dalla data di sepoltura al giorno di deposito della richiesta di traslazione.
8. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora della richiesta.
9. Gli ossari e i cinerari vengono assegnati seguendo la numerazione progressiva

dell'archivio informatico, da sinistra a destra.

ARTICOLO 77. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA

1. Le tombe di famiglia di nuova costruzione vengono assegnate in concessione a seguito di selezione pubblica. Il costo di ogni tomba è determinato dalla Giunta comunale, insieme alle tariffe degli altri servizi e concessioni cimiteriali. I criteri per l'assegnazione vengono individuati dal Dirigente /Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali. Tra i criteri individuati dovrà essere data priorità al fatto che il richiedente abbia dei parenti tumulati o inumati nei cimiteri di Ponte San Pietro, e che trasferirà nella sepoltura eventualmente assegnata in seguito ad esperimento di procedura a evidenza pubblica. L'ufficio servizi cimiteriali provvede ad affiggere all'Albo online del Comune, sul sito internet del Comune e agli ingressi del cimitero un avviso, in cui si dà notizia della disponibilità di tombe di famiglia di nuova costruzione e si invitano i soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione. Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria; in caso di parità di punteggio tra gli offerenti si procederà per sorteggio. Le tombe rimaste disponibili dopo la pubblica selezione saranno assegnate secondo richiesta all'ufficio servizi cimiteriali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le tombe di famiglia non di nuova costruzione, che dovessero rendersi disponibili, verranno assegnate in concessione tramite selezione pubblica. Il costo di ogni tomba viene determinato dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali. La stima terrà conto del pregio tecnico- artistico della sepoltura, delle condizioni di manutenzione, della posizione all'interno del cimitero e del numero di salme o resti che possono esservi tumulati. Oltre alla somma offerta per la tomba il concessionario dovrà corrispondere anche la tariffa prevista per la concessione. La procedura per la pubblicazione dell'avviso e l'assegnazione della sepoltura è la medesima riportata al precedente comma. Le tombe rimaste disponibili dopo la pubblica selezione saranno assegnate secondo richiesta all'ufficio servizi cimiteriali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. In merito all'obbligo di effettuare i lavori necessari per la sistemazione della tomba di famiglia, si rimanda all'art. 55 del presente regolamento. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcun feretro fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.

ARTICOLO 78. CONCESSIONE DI LOCULI "IN ASSEGNO"

1. Per il rilascio delle concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda da destinare a futuro affiancamento del coniuge (c.d. loculi "in assegno") si rimanda a quanto stabilito dall'art. 25 comma 2 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 nonché dall'art. 76, comma 6 del presente regolamento.
2. La concessione in assegno ha la durata di trenta anni, indipendentemente dal periodo in cui il loculo viene effettivamente occupato, e, in caso di tumulazione successiva al 1° anno di concessione, è rinnovabile per il periodo strettamente necessario a raggiungere i trent'anni di tumulazione. In tal caso, il concessionario, al momento della tumulazione, dovrà versare il costo relativo alla occupazione eccedente i primi trent'anni, sulla base delle tariffe vigenti. Detto costo verrà calcolato con il metodo proporzionale (tariffa vigente: 30 anni x n° anni oltre i primi 30).
3. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno i soggetti interessati devono comunicarlo all'ufficio servizi cimiteriali.
4. In ogni caso il Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di

loculi in assegno.

ARTICOLO 79. CONCESSIONE DI LOCULI PER TRASLAZIONE DI SALME

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato in ogni caso, fatta eccezione per tutte le ipotesi di cui all'art. 76.

CAPO III MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 80. CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca;
 - d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, decorsi venti anni dalla estinzione della famiglia).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 81. RINUNCIA

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione di cadavere, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
6. In caso di abbandono per trasferire il cadavere in altro Comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso; in caso di abbandono per collocare la salma in tomba di famiglia all'interno del cimitero comunale, spetterà ai rinunciatari il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa versata per il posto abbandonato, se lo scambio avviene entro sei mesi dalla data di decesso, o al 50% se lo scambio avviene entro un anno dalla data di decesso. Decorso l'anno dal decesso non verrà riconosciuto alcun rimborso.
7. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre del cadavere.

ARTICOLO 82. DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del

- monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- d) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.
 5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
 6. Dopodiché, il Dirigente /Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

ARTICOLO 83. REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 DPR n. 285/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.
5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 84. ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
 - b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 DPR n. 285/1990.
2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.
3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato

di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 85. DECADENZA PER ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

TITOLO V **IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI** **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

ARTICOLO 86. IMPRESE APPALTATRICI DEL COMUNE

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 87. LAVORI PER CONTO DI PRIVATI – ACCESSO AL CIMITERO

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. È tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.
4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso degli addetti al cimitero.
6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 88. RECINZIONE AREE

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale

autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 89. CANTIERI DI LAVORO E MATERIALI DI COSTRUZIONE

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.
2. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.
3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il custode del cimitero, sentito dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire collocate in zone del cimitero individuate dal responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.
5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.
7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 90. INTRODUZIONE DI MATERIALI

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.
3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordoni.
4. L'ingresso principale del cimitero non potrà essere utilizzato per l'accesso con mezzi meccanici di qualunque tipo e dimensione. Per l'accesso al cimitero di via Roma, con veicoli e mezzi operativi, va usato esclusivamente l'accesso carrabile posto in lato sud – est del cimitero.

ARTICOLO 91. ORARI DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.
4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa

monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 92. VIGILANZA E COLLAUDO DELLE OPERE

1. Il Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali od un suo delegato collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione.
3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 93. FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma e del cadavere;
 - d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR n. 285/1990.
3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del R.R. n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ARTICOLO 94. DIVIETI

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

CAPO I **DISPOSIZIONI VARIE**

ARTICOLO 95. SCHEDARIO DEI DEFUNTI – SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali del Comune è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute in una sepoltura.
3. In ogni scheda sono riportati:
 - a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
 - b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
 - c) gli estremi del contratto di concessione;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
 - e) il canone di concessione versato;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.
4. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è altresì tenuto lo scadenzario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
5. Il Dirigente / Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 96. REGISTRO GIORNALIERO DEI FUNERALI E DEI TRASPORTI DI CADAVERI DA E PER FUORI COMUNE

1. Presso il Comune sono tenuti i registri cronologici dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di cadaveri da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tali registri possono essere tenuti, se del caso, mediante strumenti informatici.

ARTICOLO 97. CONTABILITÀ RELATIVA A CONCESSIONI E A PRESTAZIONI CIMITERIALI ACCESSORIE

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.
2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.
3. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2.
4. Gli uffici che hanno emesso gli ordinativi di incasso rassegnano mensilmente alla ragioneria municipale, per i debiti controlli, un prospetto analitico degli ordinativi di incasso emessi per le concessioni cimiteriali e uno per i servizi cimiteriali accessori, con l'indicazione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti vari introitati.

ARTICOLO 98. SANZIONI

1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 99. ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI

1. Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero.

ARTICOLO 100. EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.
3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
4. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 101. CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 102. SEPOLTURE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.
2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.
3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto, dal tariffario approvato dalla Giunta comunale, per la sola concessione dell'area corrispondente.
4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della

concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

ARTICOLO 103. RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del Testo Unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285, della Legge 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), alla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, alla circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, del DPR 3 novembre 2000 n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare: L. R. n. 33 del 30 dicembre 2009, Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n. 6 del 9 novembre 2004 (modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1).
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 104. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore in seguito alla esecutività della delibera Consiliare di approvazione.